

GIURISPRUDENZA

RASSEGNA COMMENTATA SULLE PRONUNCE DI LEGITTIMITÀ PIÙ SIGNIFICATIVE IN MATERIA DI AZIONI DI RIVALSA DELL'INAIL PUBBLICATE NELL'ANNO 2025

LETIZIA CRIPPA*

PRESENTAZIONE

Nel corso dell'anno 2025 la Corte di Cassazione ha pubblicato numerose decisioni nei giudizi in cui era parte l'Inail in materia di azioni di rivalsa.

Con la presente rassegna si è inteso raccogliere le ordinanze e le sentenze più significative, selezionate sulla base di un criterio incentrato sulla rilevanza delle questioni giuridiche ed ordinate in ragione di un canone logico-sistematico, che si è ritenuto di prediligere rispetto a quello cronologico.

Per rendere più chiara ed intuitiva la consultazione si sono individuate quattro sezioni, corrispondenti alle seguenti aree tematiche: la prima concerne le azioni di regresso, la seconda le azioni di surrogazione, la terza l'oggetto delle azioni di rivalsa ed il calcolo del danno differenziale e la quarta le questioni di natura processuale.

In ciascuna sezione vengono esaminati gli specifici argomenti che sono stati scrutinati dalla Magistratura superiore, le cui massime sono accompagnate da una sintetica illustrazione dei principi già elaborati sulle questioni analoghe, che rappresentano un'utile cornice in cui collocare le decisioni, espressione della funzione nomofilattica a cui assolve il sindacato di legittimità.

* Avvocatura generale Inail

A) AZIONE DI REGRESSO

1) *Sulla responsabilità del committente ai sensi dell'art. 26, d.lgs. n. 81/2008*

Nel corso dell'anno 2025, con due pronunce di segno opposto, rese a distanza di poco meno di un mese, la Suprema Corte torna a delinearne l'ambito della responsabilità civile del committente in caso di infortunio accaduto al dipendente dell'appaltatore, da un lato ammettendone la sussistenza ove venga accertato l'inadempimento degli specifici obblighi imposti dall'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. a prescindere dalla mancata ingerenza nei lavori eseguiti dall'appaltatore, dall'altro lato reputando decisiva, al fine di accertarne la sua esclusione, la circostanza che il committente non si fosse reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto e che non si fosse riservato i poteri tecnici organizzativi in relazione ai lavori da svolgere, essendosi rivolto ad una ditta che svolgeva da anni attività di riparazione e manutenzione dei tetti. In origine, la responsabilità del committente - ritenuto debitore di sicurezza anche nei confronti di dipendenti altrui per effetto di un'interpretazione estensiva dell'art. 2087 c.c. (Cass. n. 2393 del 2023), la cui applicazione, inizialmente riferita solo al datore di lavoro per l'infortunio accaduto al proprio dipendente, nel tempo è stata estesa ai soggetti, che pur non formalmente titolari del rapporto di lavoro, abbiano la responsabilità dell'impresa o di un'unità produttiva, come appunto i committenti che devono prevenire il rischio ambientale, comprensivo dei pericoli derivanti dallo svolgimento dell'attività lavorativa nel loro ambiente di lavoro (Cass. 22 marzo 2002, n. 4129) - era stata circoscritta alle sole ipotesi in cui il committente stesso si fosse reso *"garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico-organizzativi dell'opera da eseguire"* (cfr. Cass. n. 22818 del 2009; Cass. n. 17092 del 2012; Cass. n. 11311 del 2017; Cass. n. 33365 del 2021; in tema di azione di regresso dell'Inail v. Cass. n. 375 del 2023), ovvero in caso di *"ingerenza"* nell'esecuzione dell'appalto, tale da ridurre l'appaltatore a mero esecutore comprimendone l'autonomia organizzativa, o ancora nelle ipotesi di culpa in eligendo, ove cioè il compimento dell'opera o del servizio fossero stati affidati ad impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto (cfr. Cass. n. 2745 del 1999; Cass. n. 15185 del 2004; Cass. n. 9065 del 2006; Cass. n. 21540 del 2007; Cass. n. 10588 del 2008; Cass. n. 11757 del 2011; Cass. n. 538 del 2012; Cass. n. 11194 del 2019).

Successivamente, coerentemente con lo sviluppo del quadro normativo comunitario e con il suo recepimento nell'ordinamento nazionale, la Suprema Corte ha ritenuto *"superata la tradizionale e limitativa concezione che - in virtù della normale autonomia e responsabilità dell'appaltatore, quale elemento naturale del contratto - configurava la responsabilità del committente come eccezionale, ossia solamente nei casi di culpa in eligendo o in caso di ingerenza nell'esecuzione dell'appalto o alla luce del fatto concreto"*, sancendo che *"la responsabilità del committente (e per quanto già detto di ciascun subcommittente) va integrata alla luce della disciplina dell'art. 7 d.lgs.*

626/1994 (ed ora dell'art. 26 del TU n. 81/2008) il quale in ipotesi di appalti prevede un corredo di obblighi la cui attuazione da parte del committente risulta di essenziale importanza ai fini dell'esecuzione del lavoro in condizioni di sicurezza in tutti i casi di affidamento ad altre imprese, delle singole fasi di produzione (valutazione dei rischi, informazioni, formazione, adozione di misure, cooperazione all'attuazione delle misure, coordinamento, controllo"; con la conseguenza che "la responsabilità del committente (in relazione agli obblighi in discorso) è oggi normalmente implicata nell'esecuzione di un'attività produttiva attraverso contratti di appalto; talché il committente ne risponde tutte le volte in cui nel caso concreto non ha adempiuto ai propri obblighi in materia" (Cass. civ., sez. VI, 24 giugno 2020, n. 12465).

In continuità con tale orientamento, è stato affermato che grava sul committente e sul subcommittente, in caso di affidamento dei lavori ad altre imprese, l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice, di fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori sulle situazioni di rischio nonché di cooperare con l'appaltatrice e con la subappaltatrice nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro e sia all'attività appaltata (cfr. Cass. n. 2517 del 2023; Cass. n. 13762 del 2024), sicché "non basta ad escludere la responsabilità della società committente la circostanza che essa non si sia ingerita nell'esecuzione o nell'organizzazione dell'attività appaltata" (così Cass. n. 29157 del 2024), in quanto non è possibile restringere all'ambito della colpa in vigilando o in eligendo del committente o alla sua concreta ingerenza nell'esecuzione dei lavori il perimetro degli obblighi gravanti sull'impresa appaltante, assumendo la medesima specifici obblighi contenuti nel T.U. n. 81 del 2008 "che fungono da parametri di valutazione della condotta del committente, titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori dell'impresa appaltatrice in relazione agli infortuni occorsi durante l'esecuzione dell'opera" (Cass. n. 34583 del 2024).

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO **6 MAGGIO 2025 n. 11918**

Tutela delle condizioni di lavoro - Appalto svolto all'interno dell'azienda del committente - Infortunio dei dipendenti dell'appaltatore - Violazione degli obblighi ex art. 26 d.lgs. n. 81 del 2008 - Responsabilità del committente ex artt. 2087 c.c. - Fondamento - Omessa ingerenza sull'attività dell'impresa appaltatrice - Irrilevanza.

La Corte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte territoriale che aveva escluso la responsabilità della società committente, sol perché aveva accertato la mancata ingerenza nei lavori eseguiti dall'appaltatore, pronunciando il seguente principio di diritto:

“il datore di lavoro committente, che affidi lavori, servizi o forniture ad impresa appaltatrice nell’ambito della propria azienda nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo della medesima, è tenuto, ove abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto, all’adempimento degli specifici obblighi imposti dall’art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.; nel caso di inadempimento di tali obblighi, il committente può essere ritenuto responsabile dell’infortunio sul lavoro occorso ai dipendenti dell’impresa appaltatrice, anche in mancanza di qualsiasi ingerenza sull’attività di quest’ultima”.

Secondo la Cassazione, la Corte territoriale *“avrebbe dovuto accertare l’eventuale inadempimento dell’azienda committente agli obblighi sulla stessa gravanti secondo l’art. 26 del T.U. del 2008 e, quindi, verificare l’incidenza causale degli accertati inadempimenti sulla eziologia del sinistro verificatosi, senza limitarsi a riscontrare il difetto di “ingerenza” nell’attività dell’appaltatrice, quand’anche fosse stato contrattualmente affidata ad una delle imprese appaltatrici l’organizzazione della logistica del piazzale, non potendo ciò essere sufficiente ad integrare un esonero da responsabilità per l’inadempimento di obblighi previsti dall’art. 26, d.lgs. n. 81/2008 specificamente gravanti sul committente”.*

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO

2 GIUGNO 2025 n. 14764

Infortunio sul lavoro - Responsabilità del committente per violazione del dovere di sicurezza - Configurabilità - Profili di responsabilità - Presupposti.

La Corte di cassazione ha confermato la sentenza della Corte territoriale che aveva escluso la responsabilità del committente ai sensi dell’art. 26 d.lgs. n. 81/2008, non essendosi questa resa garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, né essendosi riservata ai poteri tecnici organizzativi in relazione ai lavori da svolgere, anzi, avendo acquisito il POS ed essendosi rivolta ad una ditta che svolgeva da anni attività di riparazione e manutenzione dei tetti, affermando che *“la gravata sentenza è in linea con i precedenti di questa Corte (Cass. n. 9178/2023) secondo cui in tema di infortuni sul lavoro, il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori, di modo che, ai fini della configurazione della sua responsabilità, occorre verificare in concreto l’incidenza della relativa condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo”.*

2) *Sulla responsabilità del preposto*

Premesso che ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 81/2008 il preposto è destinatario dell'obbligo di sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, ivi comprese le disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sull'effettivo uso dei mezzi di protezione, adottando ogni misura necessaria affinché i lavoratori non siano sottoposti a rischi, segnalando al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta, la Cassazione ha delineato il differente ruolo e le connesse sfere di responsabilità che assume nel sistema prevenzionale ciascun componente della c.d. triade gestionale, affermando che permane una responsabilità in capo al datore di lavoro, anche nel caso di una nomina corretta del preposto e di una attribuzione altrettanto conforme al dato normativo di poteri e deleghe, ciò sul presupposto che il datore di lavoro sia in concreto il soggetto su cui, in ogni caso, ricade l'organizzazione aziendale e, quindi, il potere di gestione e prevenzione dei rischi, anche nel caso di delega ad un preposto, sul cui corretto adempimento dei compiti è chiamato a vigilare.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO 20 MAGGIO 2025 n. 13514

Tutela delle condizioni di lavoro - Infortunio del dipendente dell'impresa subappaltatrice - Preposto - Responsabilità penale di posizione - Esclusione - Ai sensi dell'art. 7, d.lgs. n. 626/94 - Esclusione - Per mancata adozione delle misure di sicurezza - Esclusione.

“Nell'ipotesi di infortunio del dipendente dell'impresa subappaltatrice, la responsabilità del preposto del subappaltante non è configurabile né ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 626 del 1994 (disposizione che non riguarda il preposto e regola solo la responsabilità del datore di lavoro, committente o subcommittente, e dell'appaltatore, in considerazione di una serie di obblighi che la legge attribuisce ai datori di lavoro chiamati a cooperare tra di loro), né per la mancata adozione delle misure precauzionali previste nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), in quanto anche l'obbligo di adottare tali misure incombe sul datore di lavoro o su un suo delegato munito di adeguati poteri decisionali e di spesa, e non sul preposto, destinatario del solo obbligo di assicurare il rispetto delle misure già decise e predisposte dal datore e dai dirigenti responsabili, essendo comunque necessario, ai fini di una sua responsabilità, che egli sia titolare dei poteri necessari per impedire l'evento lesivo in concreto verificatosi”.

3) *Sul superamento della pregiudizialità penale e sui criteri di accertamento della responsabilità civile*

La Corte di Cassazione, con le decisioni di seguito massimate, ha dato continuità ai principi di diritto che affermano l'autonomia dell'azione di regresso rispetto al processo penale.

In particolare, dopo la riformulazione dell'art. 295 c.p.c., avvenuta con la legge n. 353/1990, da un lato, e l'introduzione del rito processuale penale di stampo accusatorio, dall'altro, si è assistito al definitivo superamento della pregiudizialità penale rispetto a quella civile, sancita dall'art. 10 d.p.r. 30 giugno 1965, nella sua letterale formulazione, e al venir meno della prevalenza del primo sul secondo, con la conseguenza che l'Inail deve poter agire in regresso in modo del tutto svincolato dal giudizio penale a carico del responsabile civile in quanto *“l'attuale sistema si caratterizza per la pressoché completa autonomia e separazione tra giudizio penale e giudizio civile, per cui quest'ultimo inizia e procede senza essere condizionato dal primo”* (Cass. civ., sez. lav., 19 giugno 2020, n. 12041) e *che il giudice civile ben può procedere ad “un'autonoma valutazione dei fatti posti a base dell'azione di regresso, nell'ambito della quale tuttavia non gli è precluso di trarre utili elementi di prova e di convincimento dell'istruttoria svolta nel processo penale e dagli accertamenti eseguiti in quella sede”* (Cass. 16 aprile 1982, n. 2330; in senso conforme Cass. 23 febbraio 1982, n. 1131; Cass. 25 gennaio 1986, n. 511; Cass. 18 marzo 1987, n. 2740).

Scardinato l'originario impianto che configurava la sentenza penale di condanna per reato perseguibile d'ufficio come presupposto o condizione non soltanto del diritto sostanziale ma anche dell'azione, il giudice civile può accertare incidenter tantum gli estremi di reato nella condotta datoriale (Cass., sez. un., n. 5160 del 2015) e l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall'Inail, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso (Cass. 12041 del 2020).

CASSAZIONE CIVILE - SEZIONE LAVORO 10 MARZO 2025 n. 6404

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Azione di regresso - Infortunio derivante da fatto costituente reato - Accertamento *incidenter tantum* della responsabilità civilistica - Sufficienza.

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso proposto dal datore di lavoro reputando che *“il giudice civile può accertare incidenter tantum gli estremi di reato*

nella condotta datoriale. L'azione di regresso dell'Inail, a seguito dell'abolizione pregiudiziale penale, è legata, infatti, soltanto all'astratta previsione legale quale reato del fatto causativo dell'infortunio e non al concreto accertamento dell'illecito penale".

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO **22 LUGLIO 2025 n. 20748**

Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali - Responsabilità del datore di lavoro o dei terzi - Fatto costituente reato *ex artt. 10 e 11 del d.p.r. n. 1124 del 1965* - Accertamento in sede civile - Regole comuni della responsabilità contrattuale - Applicabilità.

La Corte di cassazione respinge il ricorso per cassazione proposto dalla datrice di lavoro ribadendo i seguenti consolidati principi di diritto:

"in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.p.r. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall'Inail, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso (Cass. 12041 del 2020)".

4) *Sul regime temporale dell'azione di regresso*

Nell'ipotesi in cui - entro tre anni dal pagamento dell'indennizzo o dalla costituzione della rendita (Cass. civ., sez. lav., 15 ottobre 2015 n. 20853; in senso conforme Cass. civ., sez. lav., 12 dicembre 2024, n. 32168; Cass. civ., sez. lav., 15 dicembre 2022 n. 36855) - venga promosso un procedimento penale, l'azione di regresso dell'Inail nei confronti del datore di lavoro può essere esercitata nel termine triennale di prescrizione previsto dall'art. 112 del d.p.r. n. 1124 del 1965, decorrente dal giorno in cui la sentenza penale di condanna è divenuta irrevocabile, a cui la giurisprudenza di legittimità ha equiparato la sentenza di patteggiamento, la quale *"costituisce una ipotesi di definizione anticipata del procedimento penale mediante una sentenza con cui giudice, verificata la correttezza della qualificazione giuridica del fatto contestato e valutata la ricorrenza di circostanze con la comparazione fra le stesse, applica la pena concordata tra imputato e P.M., se ritenuta congrua, sempre che non ritenga di dover prosciogliere l'imputato"* (Cass. civ., sez. lav., 7 ottobre

2020, n. 21590; Cass. civ., sez. lav., 7 agosto 2020, n. 16847; Cass. civ., sez. lav. 31 dicembre 2009, n. 28295; Cass. civ., sez. lav., 13 agosto 2021, n. 22869; Cass. civ., sez. lav., 7 ottobre 2020, n. 21590; Cass. civ., sez. lav., 10 febbraio 2021, n. 3269).

CASSAZIONE CIVILE - SEZIONE LAVORO

10 MARZO 2025 n. 6404

Azione di regresso dell’Inail contro il datore di lavoro - Inizio del procedimento penale entro tre anni dal pagamento dell’indennizzo o dalla costituzione della rendita - Termine triennale di prescrizione per l’esercizio dell’azione di regresso - Decorrenza - Dal giorno in cui la sentenza di patteggiamento è divenuta irrevocabile.

La Corte di cassazione ha ritenuto tempestiva l’azione di regresso proposta dall’Inail, considerato che la sentenza di applicazione della pena su richiesta dell’imputato, pronunciata dal giudice penale ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è equiparata *ex art. 445 comma 1-bis*, secondo periodo, cod. proc. pen., ad una sentenza di condanna, ai fini della interruzione del termine di prescrizione di cui all’art. 112, il quale *“resta ancorato al momento della sentenza penale irrevocabile se, in relazione al fatto causativo dell’infortunio, inizia un procedimento penale, con l’unico limite che, in caso di intervenuta liquidazione dell’indennizzo da parte dell’Inail, il procedimento penale deve essere attivato nel triennio successivo alla liquidazione dell’indennizzo medesimo”*.

5) Sulla condotta abnorme dell’infortunato

Non può attribuirsi alcun effetto esimente all’eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l’esonero totale del datore di lavoro dalla responsabilità civile solo quando presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento, essendo necessaria, a tal fine, una rigorosa dimostrazione dell’indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, dell’estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere.

La Suprema Corte con la pronuncia di seguito massimata torna a definire i caratteri per la configurabilità del comportamento del lavoratore quale condotta abnorme interruttiva del nesso causale tra l’attività lavorativa e l’evento.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO 22 LUGLIO 2025 n. 20748

Infortunio sul lavoro - Responsabilità datore di lavoro - Condotta abnorme del lavoratore - Nozione - Fattispecie.

La Corte di cassazione respinge il ricorso per cassazione proposto dalla datrice di lavoro ribadendo il consolidato principio di diritto secondo cui *“costituisce condotta abnorme o rischio elettivo una condotta personalissima del lavoratore, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, avulso dall'esercizio della prestazione lavorativa e tale da creare condizioni di rischio estranei alla normali modalità di lavoro e da porsi come causa esclusiva dell'evento, interrompendo il nesso fisiologico tra prestazione e attività assicurata (Cassazione 763 del 2021, 7649 del 2019 ed altre precedenti conformi), caratteristiche in alcun modo rinvenibili nella fattispecie in esame”*.

6) Sul valore dell'attestato di costo

Dalla regola secondo cui il responsabile civile è tenuto al pagamento nei confronti dell'Inail solo entro i limiti dei principi che informano la responsabilità civile per il danno subito dal lavoratore, applicabile anche alle azioni di regresso (Cass. 27 settembre 2018 n. 23176 secondo cui *“il limite al diritto di regresso è rappresentato, da un lato, dall'importo effettivamente pagato dall'Istituto all'assistito; e dall'altro dall'oggettiva entità del danno causato dal datore di lavoro al lavoratore infortunato (...)*. Sono questi gli unici due accertamenti che il giudice di merito deve compiere, al fine di individuare l'ammontare del credito spettante all'Inail che abbia agito in regresso nei confronti del datore di lavoro”), la Suprema Corte ha fatto discendere il principio secondo cui il limite del danno civilistico si pone non come fatto costitutivo del diritto di rivalsa dell'Inail, bensì come fatto impeditivo del diritto azionato dall'ente e, in quanto tale, oggetto di prova a carico del datore di lavoro che lo eccepisca (Cass. n. 10529/2008 che richiama il contenuto di Cass., 17 gennaio 1987, n. 389), il quale deve dimostrare che *“l'importo dell'indennizzo non superi quanto dovuto a titolo di risarcimento”*. Si tratta, ad avviso della Suprema Corte, di eccezione in senso lato, in quanto le circostanze limitative sono a diretta conoscenza del debitore e direttamente rapportabili alla sua sfera di interessi, spettando al responsabile civile allegare *“fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c., con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall'attore e non risultanti dagli atti di causa”*, non potendo il giudice di merito procedere a tale accertamento d'ufficio, limitato alle mere difese (Cass. civ., sez. lav., 15 settembre 2023, n. 26644).

Dunque, la presenza di contestazioni generiche sul *quantum* chiesto a titolo di rimborso impone l'accoglimento integrale della domanda dell'Istituto fondata sull'attestazione del Direttore di Sede, la quale, per giurisprudenza consolidata di legittimità, in quanto atto amministrativo proveniente dalla P.A., è assistita da presunzione di legittimità ai fini della prova dell'ammontare delle prestazioni assicurative erogate (Cass. n. 12898 del 2020; Cass. 28 settembre 2018 n. 23474; Cass. 23 maggio 2017 n. 12908; Cass. 2 febbraio 2015 n. 1841; Cass. 28 ottobre 2011 n. 21694; Cass. 13 maggio 2010 n. 11617; Cass. n. 15716 del 2010), con la conseguenza che ove il responsabile civile assuma essere tale erogazione totalmente o parzialmente non dovuta è tenuto a dimostrare per superare quella presunzione che i relativi atti sono inficiati dalla mancanza dei presupposti di fatto dalla violazione dei criteri vincolanti posti dalla legge (Cass. 19 aprile 2019 n. 11114).

Corrisponde al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il principio che l'Inail che agisce quale creditore in via di regresso deve provare la responsabilità civile del datore di lavoro ed il danno cioè le prestazioni erogate e da erogare in conseguenza dell'infortunio sul lavoro (in caso di rendita la sua capitalizzazione); il datore di lavoro che eccepisca l'eccessività della somma pretesa per superamento del limite del danno ciclistico deve provare il fatto impeditivo (Cass. 15 dicembre 2022, n. 36855; Cass. 7 marzo 2018, n. 5385; Cass. 14 giugno 2016, n. 12198; Cass. 23 aprile 2008, n. 10529; Cass. 17 gennaio 1987, n. 389).

I principi sopra richiamati sono stati ribaditi con la decisione di seguito massimata.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO 5 MAGGIO 2025 n. 11753

Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali: responsabilità del datore di lavoro o dei terzi - Azione di regresso per il recupero delle prestazioni erogate - Prova del credito - Attestazione a firma del direttore di sede - Idoneità - Limiti.

Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali: responsabilità del datore di lavoro o dei terzi - Rivalsa dell'ente assicuratore - Rimborso delle prestazioni erogate - Limite del danno risarcibile - Eccezione - Onere della prova - A carico del datore di lavoro.

La Corte di cassazione ha confermato la sentenza di appello che aveva riconosciuto il rimborso dell'intero costo dell'infortunio in quanto conforme al proprio consolidato orientamento, secondo cui *“la congruità delle indennità corrisposte dall'Inail al lavoratore, nel giudizio di regresso, intentato contro il datore di lavoro, può essere fornita con l'attestato del direttore della sede regolatrice, svolgendo l'Istituto la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi,*

atti assistiti da presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi. Tale presunzione di legittimità può venir meno solo di fronte a precise contestazioni che evidenzino vizi da cui sarebbero affetti tali atti”, ricordando, inoltre, che “la prova che le erogazioni assicurative, di cui l’Istituto chiede il rimborso, superino il risarcimento del danno conseguibile dal lavoratore infortunato spetta al datore di lavoro che lo eccepisca, trattandosi di fatto impeditivo del diritto azionato dall’ente”.

Nel caso di specie il responsabile civile si era difeso, evidenziando come il lavoratore non avesse patito un pregiudizio patrimoniale accertato con le regole civilistiche (presupposto indefettibile per proporre fondatamente la domanda di rivalsa ex art. 11 d.p.r. 1124/1965), argomentazione a cui la Corte territoriale aveva replicato, sostenendo che tale *“contestazione non attiene a fatti allegati dall’Inail, ma integra una deduzione difensiva, che, tuttavia, la corte d’appello ha ritenuto generica e, comunque, non idonea a scalfire la correttezza del calcolo effettuato dall’Istituto assicuratore sulla base della accertata riduzione permanente della capacità di guadagno del lavoratore (cfr. Cass., n. 1841/2015)”.*

7) Ancora in tema di azioni di regresso

Con riferimento alla domanda avanzata, nel giudizio proposto dall’Inail per l’esercizio dell’azione di regresso, dal responsabile civile per essere garantito dal proprio assicuratore, qualificata quale domanda di garanzia propria *“non ricorrendo fra i titoli delle domande un rapporto puramente occasionale, ma essendo anzi unico il fatto generatore della responsabilità, sia verso l’assicuratore, in ragione del suo obbligo di garanzia per l’infortunio”* (Cass. n. 8898 del 2014), la giurisprudenza di legittimità ha precisato che *“nell’assicurazione della responsabilità civile, l’obbligazione dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo all’assicurato è autonoma e distinta dall’obbligazione risarcitoria dell’assicurato verso il danneggiato, e ciò anche nell’eventualità in cui l’indennità venga pagata - materialmente - direttamente al terzo ai sensi dell’art. 1917, comma 2, c.c. Da ciò consegue che, non sussistendo un rapporto immediato e diretto tra l’assicuratore ed il terzo, quest’ultimo, in mancanza di una normativa specifica come quella della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore”* (Cass. civ., sez. lav., 14 aprile 2010, n. 8885; in senso conforme: Cass. 5 dicembre 2008 n. 28834; Cass. 18 luglio 2002 n. 10418). Sull’impossibilità di esperire l’azione diretta ai sensi dell’art. 1917 c.c. da parte del danneggiato nei confronti della compagnia di assicurazione in passato si è espressa anche la Consulta (cfr. Corte cost. 24 febbraio 2010 n. 59; Corte cost. 6 maggio 2009 n. 131 ed infine, Corte cost. 5 marzo 2009 n. 63, con cui è stata dichiarata l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1917, comma 2, c.c., in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede in favore del lavoratore l’azione diretta contro l’assicuratore

del datore di lavoro per il credito risarcitorio da danno differenziale derivante da infortunio sul lavoro sollevata nel corso di un giudizio di ammissione al passivo fallimentare). Tale risalente orientamento giurisprudenziale è stato confermato dalle due recenti decisioni.

CASSAZIONE CIVILE - III SEZIONE CIVILE **16 APRILE 2025 n. 9972**

Assicurazione contro i danni - Art. 1917 c.c. - Azione diretta nei confronti dell'assicuratore - Inammissibilità.

“In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente confronti dell'assicuratore del responsabile del danno (salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge), atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante-assicurato e l'assicuratore dello stesso (...) Soltanto l'assicurato è legittimato, pertanto, ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo-danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana (cfr. Cass. Sez. 3, 20/04/2007 n. 9516; Cass., Sez. 3, 25/02/2021 n. 5259)”.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO **23 APRILE 2025 n. 10662**

Assicurazione della responsabilità civile - Facoltà e obblighi dell'assicuratore - Obbligo diretto dell'assicuratore nei confronti del danneggiato - Configurabilità - Esclusione - Azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore - Esclusione.

La Suprema Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse conforme al principio di diritto secondo cui *“al di fuori delle ipotesi eccezionali e normativamente previste di c.d. azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratrice del danneggiante (come ad esempio in tema di danni da circolazione di veicoli e natanti: L. n. 990/1969), il primo non può agire contro la seconda, ma soltanto contro il danneggiante assicurato”.*

B) AZIONE DI SURROGAZIONE EX ART. 1916 C.C.

1) *Sulla operatività della surrogazione*

La Suprema Corte, nella sua massima composizione, ha affermato che la successione a titolo particolare nel diritto di credito vantato dall'infortunato si verifica, *ope legis*, nel momento in cui l'Istituto eroga le prestazioni, trasferendosi la legittimazione attiva all'Inail per la parte di risarcimento con cui sono compensati i medesimi pregiudizi riportati dalla vittima, considerato che *"le prestazioni previdenziali assumono il carattere di anticipazione rispetto all'assolvimento dell'obbligo a carico del responsabile"*, sicché trattandosi di prestazioni *"a carattere indennitario con funzione di copertura del pregiudizio subito, deve essere detratta dall'ammontare del risarcimento dovuto all'infortunato, per il medesimo evento, da parte del terzo responsabile del fatto illecito, evitando in tal modo che il lavoratore, cumulando la somma riscossa a titolo di rendita assicurativa con l'intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, possa conseguire due volte la riparazione per lo stesso pregiudizio"* (Cass., Sez. un., n. 12566 del 2018).

Nel caso di esercizio da parte dell'Inail dell'azione di surrogazione nei confronti del responsabile del danno, la quale, come noto, è una successione a titolo particolare del solvens (il surrogante) nel credito vantato dall'accipiens (il surrogato) nei confronti del terzo debitore (*ex multis*, Sez. U, Sentenza n. 8620 del 29/04/2015, Rv.635402 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5594 del 20/03/2015, Rv. 634691 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1336 del 20/01/2009, Rv. 606338 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 17/05/2007, Rv. 596712 - 01), che realizza una vicenda circolatoria del credito, in virtù della quale quest'ultimo si trasferisce dal surrogato al surrogante (Cass. n. 26647 del 2019), l'infortunato perde la legittimazione all'azione risarcitoria per la quota corrispondente all'indennizzo assicurativo riscosso o riconosciuto in suo favore, mentre conserva il diritto ad ottenere nei confronti del responsabile il residuo risarcimento ove il danno sia solo in parte coperto dalla prestazione assicurativa, già al momento del pagamento dell'indennizzo, poiché *"nel sistema dell'art. 1916 c.c. è con il pagamento dell'indennità assicurativa che i diritti contro il terzo si trasferiscono, ope legis, all'assicuratore sociale, sicché deve escludersi un ritrasferimento o un rimbalzo di tali diritti all'assicurato per il solo fatto che l'Inail si sia astenuto dall'esercitarli in giudizio"* (Cass. SS.UU. 12566/2018 e successive applicazioni: Cass. 27 maggio 2019 n. 14362 e Cass. 20 giugno 2019 n. 16580; nonché Cass. civ., VI sez., 5 novembre 2020, n. 24633, che, nell'accogliere il motivo di ricorso con cui una compagnia assicuratrice per la r.c.a. del responsabile civile si doleva della mancata detrazione delle somme corrisposte al danneggiato dall'Istituto a titolo di prestazioni previdenziali, ha ribadito che *"la surrogazione comporta - per effetto del pagamento dell'indennità - una sostituzione personale ope legis di detto assicuratore all'assicurato-danneggiato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile del danno"*).

Tuttavia, con la prima delle decisioni di seguito massimate, la Suprema Corte, ponendosi in netto contrasto con i richiamati principi di diritto, ha subordinato il perfezionamento della successione a titolo particolare all'invio della comunicazione non già al terzo responsabile, come imponeva la giurisprudenza precedente alle Sezioni unite (Cass. 5 dicembre 2014 n. 25733), bensì all'assicurato e ciò avvalendosi di un proprio precedente, rimasto peraltro totalmente isolato (Cass. n. 10649 del 2012), senza considerare che con quella decisione la Suprema Corte aveva inteso evidenziare come l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è sufficiente la mera dichiarazione scritta, con cui l'ente comunichi al responsabile di voler esercitare il diritto di surroga, per determinare il subingresso nel diritto di credito in termini opponibili al debitore, fosse applicabile solo in tema di responsabilità civile automobilistica e che esso fosse stato smentito dall'arresto delle Sezioni Unite, le quali hanno evidenziato come non vi è dubbio che *“le due norme - l'art. 1916 cod. civ., da una parte, e l'art. 142 del codice delle assicurazioni private, dall'altra - regolano rapporti intersoggettivi diversi, rispettivamente nei confronti del terzo responsabile e del suo assicuratore, e tuttavia contrassegnati da un elemento comune: la successione nel credito risarcitorio dell'assicurato-danneggiato, la quale attribuisce all'ente gestore dell'assicurazione sociale che abbia indennizzato la vittima la titolarità della pretesa nei confronti dei distinti soggetti obbligati”* (Cass., sez. un., n. 12566 del 2018), tanto è vero che con la seconda decisione la Cassazione ha ritenuto non opponibile all'Istituto la transazione perfezionata dal danneggiato successivamente all'invio della diffida ad adempiere agli eredi del responsabile civile.

CASSAZIONE CIVILE - III SEZIONE CIVILE

15 APRILE 2025 n. 9902

Ammissione alla tutela sociale contro gli infortuni sul lavoro - Responsabilità civile di terzi - Manifestazione volontà di surrogarsi indirizzata al danneggiato - Necessità - Erogazione delle prestazioni economiche di legge - Successione *ope legis* nel diritto di credito del danneggiato - Azione di surrogazione dell'Inail - Invio delle diffide al responsabile civile - Insufficienza - Pagamento del risarcimento in favore del danneggiato successivamente all'invio delle diffide - Opponibilità all'Inail - Legittimità.

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso con cui l'Istituto chiedeva l'annullamento della sentenza di appello laddove la Corte territoriale aveva confermato la decisione del giudice di prime cure, con cui era stata respinta la domanda di surrogazione dell'Inail sulla base dell'erroneo assunto che l'Istituto avrebbe dovuto manifestare la volontà di surrogarsi esclusivamente al proprio assicurato, senza considerare che la successione a titolo particolare nel diritto di credito vantato dall'infortunato si verifica, *ope legis*, al

momento dell'erogazione delle prestazioni e che la diffida con cui l'Inail aveva manifestato al Comune responsabile dell'infortunio la propria volontà di surrogarsi rendeva inopponibile all'Istituto il pagamento operato, in epoca successiva, dall'Ente locale in favore dell'infortunato anche se in esecuzione della sentenza resa all'esito del giudizio risarcitorio promosso da quest'ultimo.

In particolare, dopo aver ammesso alla tutela sociale un infortunio non stradale, avvenuto nel mese di gennaio 2012, la sede territoriale competente inviava al responsabile civile una prima diffida a mezzo raccomandata a.r. in data 17 maggio 2012, a cui seguirono altre tre comunicazioni a mezzo PEC del 26 ottobre 2015, 6 giugno 2016 e 11 settembre 2017, con cui manifestava la volontà di surrogarsi nei diritti vantati dall'infortunato. Ciò nonostante, la Cassazione respinge il ricorso con la seguente motivazione:

“la Corte d'appello, confermando con la sentenza qui impugnata quanto ritenuto dal Tribunale in prime cure, ha esattamente precisato, correttamente richiamando il precedente di questa Corte in termini (Cass. n. 10649/2012) che in tema di infortuni sul lavoro, il diritto di surrogazione dell'assicuratore è regolato esclusivamente dall'art. 1916 cod. civ., a norma del quale l'assicuratore che abbia pagato l'indennità è surrogato nei diritti del danneggiato verso i terzi responsabili, soltanto a seguito di comunicazione indirizzata all'assicurato, non al terzo responsabile, non essendo sufficiente la mera comunicazione dell'intenzione di proporre la relativa azione; che difatti, nella fattispecie in esame, trattandosi di un infortunio sul lavoro in itinere, l'Inail si era limitato a comunicare al Comune, terzo responsabile, la propria volontà di esercitare il diritto di surroga, senza aver comunicato alcunché all'assicurato”.

CORTE DI CASSAZIONE - III SEZIONE CIVILE

29 APRILE 2025 n. 11249

Azione di surrogazione ai sensi dell'art. 1916 c.c. - Erogazione delle prestazioni economiche di legge - Successione nel diritto di credito del danneggiato ope legis - Perdita della legittimazione attiva del danneggiato assicurato - Sussistenza - Mancata comunicazione della volontà di agire in surrogazione - Irrilevanza - Atto di quietanza sottoscritto dopo il perfezionamento della successione a titolo particolare - Irrilevanza

La Corte di cassazione accoglie il ricorso per cassazione con cui l'Istituto si era doluto che il giudice del gravame avesse rigettato la domanda di surroga nei confronti degli eredi del conducente, che erano stati condannati all'esito del giudizio di primo grado, in solido con la società proprietaria del mezzo e con la sua compagnia assicuratrice, a rimborsare all'Inail il costo dell'infortunio sulla base dell'erroneo assunto che l'Istituto non potesse opporre la successione a titolo par-

titolare nel credito dei lavoratori deceduti agli eredi del conducente del mezzo a bordo del quale i medesimi erano trasportati, non essendo stati destinatari della diffida ad adempiere prima della sottoscrizione dell'atto di quietanza con la compagnia assicuratrice, sulla base del principio di diritto secondo cui *“la surrogazione dell'assicuratore sociale configura una successione a titolo particolare del solvens nel diritto di credito vantato dall'accipiens nei confronti di un terzo, che si realizza ipso facto al momento del pagamento effettuato dal surrogante nelle mani del creditore originario (il danneggiato) a prescindere da qualsiasi manifestazione di volontà del danneggiato o dell'assicuratore, poiché la perdita del diritto verso il terzo responsabile da parte dell'assicurato e l'acquisto da parte dell'assicuratore sono effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico previsto dalla legge”*.

2) Sulla opponibilità del giudicato di rigetto della domanda risarcitoria

Con due decisioni di segno opposto, la Suprema Corte, da un lato, ha affermato la non opponibilità del giudicato di rigetto della pretesa risarcitoria formatosi dopo il perfezionamento della successione a titolo particolare nel diritto di credito dell'assicurato avvenuto con l'erogazione delle prestazioni in favore del medesimo, accogliendo la prospettazione difensiva, avanzata dall'Istituto, della non applicabilità della disciplina di cui all'art. 111 c.p.c., secondo cui la sentenza pronunciata nei confronti delle parti originarie può spiegare effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare, nell'ipotesi, però, in cui detta successione nel diritto controverso avvenga nel corso del giudizio iniziato dall'infortunato, mentre dall'altro lato, pur non affermando *expressis verbis* l'opponibilità del giudicato esterno, ha respinto l'azione di surrogazione con la motivazione che difettava la fonte dell'obbligo dei terzi verso l'Inail, avendo la sentenza definito il giudizio risarcitorio accertato l'insussistenza di alcun obbligo nei confronti del dante causa dell'Istituto. Proprio il trasferimento, *ope legis*, nel momento in cui l'Istituto eroga le prestazioni, del diritto di credito vantato nei confronti del responsabile civile dal danneggiato, il quale perde la legittimazione attiva per la parte di risarcimento in precedenza oggetto di indennizzo erogato dall'Inail, rende maggiormente condivisibile la tesi della non opponibilità all'Istituto del giudicato di rigetto della pretesa risarcitoria avanzata dal lavoratore infortunato perché di quel diritto di credito l'Istituto era ormai divenuto titolare già al momento dell'erogazione delle prestazioni, atteso che *“la surrogazione comporta - per effetto del pagamento dell'indennità - una sostituzione personale ope legis di detto assicuratore all'assicurato-danneggiato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile del danno”* (Cass. civ., VI sez., 5 novembre 2020, n. 24633; Cass. SS.UU. 12566/2018; Cass. 27 maggio 2019 n. 14362; Cass. 20 giugno 2019 n. 16580). Se, infatti, è con il pagamento dell'indennizzo che si realizza la successione a titolo particolare nel diritto di credito vantato dal danneggiato nei confronti del responsabile civile, la quale *“attribuisce all'ente gestore dell'assicurazione sociale che abbia inden-*

nizzato la vittima la titolarità della pretesa nei confronti dei distinti soggetti obbligati” (Cass., sez. un., n. 12566 del 2018), nessun rilievo può assumere la circostanza che in sede civile o in sede penale fossero state disattese le pretese avanzate dall’infortunato.

CORTE DI CASSAZIONE - III SEZIONE CIVILE

5 FEBBRAIO 2025 n. 2853

Infortunio sul lavoro - Responsabilità *ex art. 2049 c.c.* - Ammissione alla tutela sociale - Erogazione delle prestazioni economiche di legge - Successione *ope legis* nel diritto di credito del danneggiato - Azione risarcitoria del lavoratore infortunato - Giudicato civile di rigetto della pretesa risarcitoria della vittima dell’infortunio - Azione di surrogazione dell’Inail - Opponibilità all’Inail - Insussistenza.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso per cassazione dell’Istituto, annullando con rinvio la sentenza resa dalla Corte territoriale, secondo cui il responsabile civile poteva opporre il giudicato sull’insussistenza del diritto risarcitorio, formatosi nei confronti del soggetto assicurato surrogato, vincolando l’ente assicuratore agente in surrogazione.

La Cassazione, a fondamento della sua decisione, afferma che l’accertamento sull’insussistenza del credito oggetto di surroga, “*in quanto non effettuato nel contraddittorio dell’istituto assicuratore (che era già succeduto nel lato attivo del rapporto obbligatorio per effetto della surrogazione seguita all’erogazione delle prestazioni assicurative e alla manifestazione al terzo responsabile della volontà di surrogarsi nel diritto risarcitorio del danneggiato) non avrebbe avuto alcuna efficacia nei confronti dell’istituto medesimo*”.

Una volta che la vicenda successoria si sia perfezionata prima dell’inizio della causa risarcitoria, quest’ultimo giudizio dovrebbe concludersi con una pronuncia di rigetto per difetto di titolarità soggettiva del credito azionato, avente efficacia solo nei confronti dell’attore, non potendosi applicare, nel caso di specie, né l’ipotesi di pregiudizialità-dipendenza né l’ipotesi dell’estensione c.d. “anormale” prevista dalla legge, talora *secundum eventum litis* (cfr., ad es., l’art. 1306 cod. civ., in tema di obbligazioni solidali) - una delle fattispecie di efficacia ultra partes dell’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, in deroga alla regola dei limiti soggettivi di cui all’art.2909 cod. civ. -, “*poiché la situazione giuridica soggettiva del terzo (l’istituto assicuratore), concernendo la titolarità del credito, lungi dal porsi in posizione di dipendenza rispetto a quella - in tesi - accertata nel giudizio intercorso tra le parti, concernente la fondatezza della pretesa, si porrebbe invece essa stessa in posizione pregiudicante, sicché l’eventuale giudicato maturato sulla situazione giuridica pregiudicata non sarebbe comunque opponibile all’Inail*”.

CORTE DI CASSAZIONE - III SEZIONE CIVILE 28 MARZO 2025 n. 8211

Infortunio *in itinere* - Ammissione alla tutela sociale - Erogazione delle prestazioni economiche di legge - Responsabilità civile di terzi - Azione di surrogazione dell'Inail - Successione *ope legis* nel diritto di credito del danneggiato - Giudicato civile di rigetto della pretesa risarcitoria della vittima dell'infortunio - Inesistenza del diritto di credito - Opponibilità all'Inail - Fondamento.

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso con cui l'Istituto si era doluto che la Corte di Appello avesse rigettato la domanda di surrogazione sulla base dell'assunto che il credito in cui l'Inail si era surrogato fosse stato dichiarato inesistente da una sentenza passata in giudicato con la motivazione che difettava, nel caso di specie, uno dei suoi presupposti, e cioè l'esistenza del credito.

“La surrogazione, infatti - chiarisce la Suprema Corte - è una successione nel credito. Ma, come ogni forma di successione nel credito, essa presuppone che il credito esista. Se il credito non esiste, chi si surroga, non può pretendere il pagamento da un inesistente debitore. (...) La surroga presuppone pur sempre che sussista il credito nel quale ci si surroga. Solo in quel caso essa opera ope legis. Quando la legge prevede che la successione avviene ex lege, vuol significare che non occorre un atto apposito affinché essa operi, ma ovviamente è dato per presupposto che il credito in cui si succede debba esistere; altrimenti la surrogazione non ha oggetto: non ci si può surrogare in una situazione giuridica che non c'è”.

C) OGGETTO DELLE AZIONI DI RIVALSA E CRITERI DI CALCOLO DEL DANNO DIFFERENZIALE

A partire dal noto arresto con cui è stato affermato che il calcolo del danno differenziale deve avvenire per poste omogenee (così Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2015 n. 13222; in senso conforme Cass. civ., sez. III, 5 ottobre 2025, n. 26747; Cass. civ., sez. III, 27 settembre 2021, n. 26117; Cass. civ., sez. lav., 8 aprile 2019, n. 9744; Cass. civ., sez. VI, 30 agosto 2016 n. 17407), la Suprema Corte ha affermato che *“separata la quota destinata al ristoro del danno biologico da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, la prima va detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione, se provata, e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente e provato”* (Cass. civ., sez. III, 27 dicembre 2023, n. 36104), escludendo l'esistenza di un diritto di surrogazione dell'Inail nella posizione del danneggiato per quei danni alla persona non coperti dall'assicurazione sociale in quanto - segnatamente in relazione al danno biologico - in base alla disciplina recata dal citato d.p.r. n. 1124 del 1965 l'indennizzo a carico dell'Inail previsto in caso di infortunio sul lavoro si riferisce esclusivamente alla riduzione della capacità lavorativa (Cass. civ., sez. III, 14 agosto 2014, n. 17978).

Con particolare riferimento al rimborso di quanto erogato dall'Istituto a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro, la Corte di Cassazione è ferma nel ritenere che *“l'Inail ha sempre diritto di surrogarsi nei confronti del terzo responsabile di un infortunio per le somme pagate a titolo di indennità giornaliera, ex art. 68 d.p.r. n. 1124 del 1965, così come per quelle anticipate a titolo di spese di cura, ex art. 86 e segg. d.p.r. cit., perché tali indennizzi non possono essere erogati se non a fronte di fatti (l'assenza dal lavoro, la necessità di curarsi) che per la vittima costituiscono pregiudizi teoricamente risarcibili, e che di conseguenza fanno sorgere in capo ad essa il diritto ad esserne risarcita, diritto che per effetto della percezione dell'indennizzo da parte dell'assicuratore sociale si trasferisce in capo a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1916 c.c. A tal fine, nulla rileva che la vittima dell'illecito non abbia patito alcun pregiudizio alla capacità di lavoro, od altri pregiudizi patrimoniali di sorta”* (Cass. civ., sez. VI, 12 febbraio 2018, n. 3296; in senso conforme, successivamente: Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2021 n. 12435).

CORTE DI CASSAZIONE - III SEZIONE CIVILE 11 MARZO 2025 n. 6451

Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali - Indennità e rendita - Capacità lavorativa (attitudine al lavoro) - Disciplina ex d.p.r. n. 1124 del 1965 - Copertura assicurativa - Estensione al danno biologico - Esclusione - Fattispecie.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso per cassazione proposto dagli eredi del lavoratore infortunato, deceduto nelle more del giudizio di merito, per ottenere l'annullamento della sentenza con cui la Corte di appello, in funzione di giudice del rinvio, aveva decurtato dal risarcimento del danno non patrimoniale le prestazioni economiche erogate dall'Inail al proprio congiunto ai sensi degli artt. 66, 68 e 74 d.p.r. 1124/1965, che si riferiscono esclusivamente alla riduzione della capacità lavorativa.

CASSAZIONE CIVILE - III SEZIONE CIVILE 7 APRILE 2025 n. 9101

Responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale - Infortunio *in itinere* - Azione di surrogazione dell'Inail - Indennità per inabilità temporanea assoluta - Danno patrimoniale civilistico presunto - Mancato rimborso - Illegittimità.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso con cui l'Istituto si era doluto che la Corte territoriale avesse ommesso di condannare i responsabili civili al rimborso in favore dell'Inail di quanto erogato all'infortunato a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro, trattandosi di somme che devono essere rimborsate all'Istituto a prescindere dalla liquidazione di un danno patrimoniale civilistico, precisando che *“ai fini del riconoscimento del diritto di surroga dell'assicuratore sociale per l'indennità giornaliera ex art. 68 del d.p.r. n. 1124 del 1965, occorre accertare se l'indennizzo pagato dall'assicuratore sociale ha ristorato o prevenuto un pregiudizio qualificabile come danno civile - inclusa la perdita della remunerazione durante il periodo di malattia, quale pregiudizio diverso dal danno patrimoniale futuro, da lucro cessante, per la perdita della capacità lavorativa specifica -, a nulla rilevando che la vittima ne abbia (o meno) chiesto il risarcimento al terzo responsabile. E “danno civile” è anche la perdita della remunerazione durante il periodo di malattia - che è danno diverso dal danno patrimoniale futuro, da lucro cessante, per la perdita della capacità lavorativa specifica - per cui l'Inail, in questo caso (ossia, nel caso della perdita della retribuzione in corso di malattia), acquisterà per surrogazione il diritto al risarcimento della spesa sostenuta per prevenire il danno che si sarebbe verificato, se non vi fosse stato l'intervento dell'assicuratore sociale”*.

CORTE DI CASSAZIONE - III SEZIONE CIVILE 16 SETTEMBRE 2025 n. 25418

Infortunio sul lavoro - Ammissione alla tutela sociale contro gli infortuni sul lavoro - Responsabilità civile di terzi - Risarcimento del danno patrimoniale derivato dal decesso del lavoratore infortunato - Liquidazione superiore

all'indennizzo erogato dall'Istituto - Azione di surrogazione dell'Inail - Diritto al rimborso integrale dell'importo erogato - Sussistenza - Risarcimento del danno differenziale - Attribuzione all'Istituto - Illegittimità.

In accoglimento del ricorso la Cassazione annulla la sentenza di merito impugnata per avere attribuito all'Istituto l'importo risultante come risarcimento del danno differenziale, quando invece il calcolo corretto avrebbe imposto il recupero dell'intero costo stante la capienza del risarcimento liquidato in ambito civilistico, in quanto *“il danneggiante è tenuto a versare direttamente nei confronti degli aventi diritto una somma pari alla differenza positiva tra l'ammontare complessivo del risarcimento spettante al danneggiato e le somme a lui versate dall'ente. Tale meccanismo opera, pacificamente anche per quanto riguarda le prestazioni somministrate dall'Inail”*.

**CORTE DI CASSAZIONE - III SEZIONE CIVILE
5 OTTOBRE 2025 n. 26747**

Danno differenziale - Calcolo - Per poste omogenee

Il calcolo del danno differenziale va effettuato sottraendo dal credito risarcitorio civilistico l'importo pagato dall'Inail per la stessa voce, per cui quando la vittima di un illecito aquiliano abbia percepito anche l'indennizzo da parte dell'Inail, per calcolare il danno biologico permanente differenziale è necessario: (a) determinare il grado di invalidità permanente patito dalla vittima e monetizzarlo, secondo i criteri della responsabilità civile, ivi inclusa la personalizzazione o danno morale che dir si voglia, attesa la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale; (b) sottrarre dall'importo sub (a) non il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'Inail, ma solo il valore capitale della quota di rendita che ristora il danno biologico (v. Cass., n. 17407 del 2016; Cass., 13222/2015; Cass., 27/09/2021, n. 26117).

D) QUESTIONI PROCESSUALI

1) *Sull'aggiornamento del costo dell'infortunio*

Tanto con riferimento alle azioni di regresso quanto con riguardo alle azioni di surrogazione, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che *“il credito dell'Inail verso il terzo autore del danno per il rimborso delle prestazioni eseguite a favore dell'infortunato costituisce credito di valore, perciò da quantificarsi con riferimento al momento della liquidazione definitiva, con la conseguenza che, se per effetto di rivalutazione della rendita imposta da un provvedimento sopravvenuto, l'ammontare del credito sia superiore a quello dedotto dall'Inail in primo grado, la maggior somma risultante può essere domandata dall'istituto senza necessità di proporre appello incidentale, anche in sede di discussione del gravame proposto da controparte, costituendo tale richiesta semplice precisazione del “petitum” relativo alla domanda già posta”* (Cass. civ., sez. III, 25 settembre 2023 n. 27254; Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2021 n. 12435; Cass. civ., sez. lav., 14 luglio 2017, n. 17534; Cass. civ., sez. lav., 2 marzo 2016, n. 4089; Cass. civ., sez. III, 20 marzo 2015 n. 5594; Cass. civ., sez. lav., 16 febbraio 2015, n. 3056; Cass. civ., sez. lav., 25 settembre 2012, n. 16241; Cass. civ., sez. lav., 10 marzo 2010, n. 5817).

Da tale presupposto la Suprema Corte ha fatto discendere l'ammissibilità della domanda di aggiornamento del costo in ogni stato e grado del giudizio, anche quello di rinvio (Cass. 30 agosto 2018 n. 21401 secondo cui *“nel giudizio di rinvio è ammessa la produzione di nuovi documenti quando la loro produzione sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia indecisa da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza causa di forza maggiore”*), escludendola, invece, ove sia effettuata con la comparsa conclusionale, posto che *“l'ingresso di materiale probatorio in tale fase dedicata alla semplice esplicazione di argomenti difensivi sarebbe oltretutto in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'articolo 111 Cost.”* (Cass. 23 maggio 2019 n. 13587).

Tuttavia, con due successive pronunce, la Suprema Corte, pur non mettendo in discussione il principio di diritto sopra richiamato, ha dichiarato inammissibili i ricorsi incidentali dell'Istituto, che si doleva del mancato aggiornamento del costo da parte del giudice di merito, lasciando così intendere che l'aggiornamento del costo durante il giudizio di merito non possa prescindere da una corretta e dettagliata attività di allegazione, occorrendo suscitare sulla nuova domanda un effettivo contraddittorio (Cass. civ., sez. lav., 20 settembre 2023, n. 26927 e Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 2024, n. 1944).

In tale contesto si inseriscono le tre decisioni di seguito massimate, le prime due delle quali sono conformi all'indirizzo che ammette la proposizione della domanda di aggiornamento senza la necessità di proporre appello incidentale, mentre l'ultima contiene l'enunciazione di importanti principi di diritto distinguendo

l'ipotesi in cui l'aumento del costo sia dipeso dall'aggravamento dei postumi da quello in cui invece è dipeso dalla rivalutazione annuale degli importi.

CORTE DI CASSAZIONE - III SEZIONE CIVILE
16 SETTEMBRE 2025 n. 25407

Infortunio sul lavoro - Azione di surrogazione dell'Inail - Aggiornamento del costo dell'infortunio operato con la comparsa di risposta in appello - Appello incidentale - Necessità - Insussistenza.

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso proposto dall'Inail per avere il giudice del gravame respinto la domanda di aggiornamento del costo dell'infortunio operata dall'Inail con la comparsa di risposta di appello, e poi rinnovata con le note di trattazione scritta redatte in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni in appello, sulla base dell'erroneo assunto che, avendo ad oggetto una domanda nuova, fosse necessario un appello incidentale, di cui rilevava l'inammissibilità, essendosi l'Istituto costituito in giudizio oltre il termine di 20 giorni di cui all'art. 343 c.p.c., ribadendo che *“in tema di rivalsa dell'Inail nei confronti del responsabile dell'infortunio “in itinere” per il rimborso delle prestazioni erogate in favore dell'infortunato, le variazioni del credito dell'ente, conseguenti alle modificazioni dell'ammontare della rendita, non costituiscono domande nuove ma mere precisazioni del “petitum” originario, trattandosi di credito di valore che dev'essere determinato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, di modo che il maggior ammontare, in termini monetari, rispetto a quanto originariamente dedotto, per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita, va liquidato anche d'ufficio dal giudice”*, da ciò derivando che *“anche a prescindere dal fatto che non vi era onere di impugnazione, l'allegazione degli aggiornamenti non può neanche dirsi tardiva e dunque inammissibile, ed avrebbe dovuto quindi essere decisa nel merito”*.

CORTE DI CASSAZIONE - III SEZIONE CIVILE
5 OTTOBRE 2025 n. 26747

Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali: responsabilità del datore di lavoro o dei terzi - Recupero delle somme versate dall'Inail a soggetto infortunato - Natura del credito - Credito di valore - Conseguenze - Fondamento.

In accoglimento del motivo del ricorso incidentale con cui l'Inail si era doluto del mancato aggiornamento del costo dell'infortunio, la Suprema Corte ribadisce il consolidato principio secondo cui *“il credito dell'Inail per il rimborso delle presta-*

zioni eseguite a favore dell'infortunato verso il terzo autore del danno, ovvero verso il datore di lavoro che sia parte del rapporto assicurativo, è credito di valore e non di valuta, corrispondendo alla passività patrimoniale che l'Istituto subisce effettivamente in conseguenza degli esborsi e dello stanziamento di una determinata somma capitale produttiva della rendita da versare all'infortunato; ne consegue che detto credito deve essere liquidato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, per cui il maggior ammontare in termini monetari rispetto a quanto dedotto in primo grado per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita imposta da provvedimento sopravvenuto nelle more del giudizio può essere richiesto senza la necessità di proposizione di appello incidentale, trattandosi non di domanda nuova, bensì di mera precisazione del petitum relativo alla domanda già posta”.

CORTE DI CASSAZIONE - III SEZIONE CIVILE 6 MARZO 2025 n. 6007

Surrogazione dell'Inail - Danno civilistico - Importo coperto dal giudicato interno - Condanna del responsabile a somma eccedente - Ammissibilità - Esclusione.

Surrogazione dell'assicurazione sociale - Appello - Incremento della rendita - Ulteriore richiesta di condanna del terzo responsabile - Aggravamento dei postumi - Ammissibilità - Condizioni - Rivalutazione del costo - Condizioni.

La Corte di cassazione accoglie sia il ricorso del responsabile civile sia quello dell'Istituto, che si doleva del mancato aumento delle somme liquidate in suo favore per interessi e rivalutazione.

Con riferimento al ricorso del responsabile civile, la Cassazione, nonostante il limite derivato dai motivi di ricorso proposti, ha ritenuto indispensabile pronunciarsi sui principi che governano l'ipotesi di incremento, lite pendente, della domanda di surrogazione proposta dall'assicuratore sociale.

Nel caso di specie l'Istituto aveva aumentato il costo sostenuto accordato dal primo giudice, richiedendo in appello un maggior importo, che aveva determinato la condanna dell'assicuratore del responsabile civile al pagamento complessivo d'una somma ben superiore rispetto al danno civilistico liquidato in primo grado. La Cassazione annulla la sentenza di appello, pronunciando il seguente principio di diritto: *“l'esercizio del diritto di surrogazione da parte dell'Inail non consente in nessun caso di condannare il debitore al pagamento di una somma di denaro che, per effetto del cumulo di quanto dovuto al danneggiato con quanto dovuto all'Inail, ecceda il danno civilistico, quando sull'importo di quest'ultimo si sia formato - come nella specie - il giudicato interno”.*

Con riferimento, poi, all'aumento dell'importo richiesto in surrogazione, la Cas-

sazione pronuncia il seguente principio di diritto: *“se l’Inail, dopo avere costituito una rendita in favore del lavoratore infortunato ed avere esercitato l’azione di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, deduca in grado di appello di avere incrementato la rendita, e di conseguenza modifichi in aumento il quantum della domanda di surrogazione, l’accoglimento della domanda così modificata impone al giudice di accertare: a) se l’incremento della rendita sia dovuto all’aggravamento delle condizioni dell’infortunato; b) in caso affermativo, se l’aggravamento sia successivo alla sentenza di primo grado; c) in che misura sia incrementato il quantum del danno civilistico, e quindi il credito risarcitorio sul quale ammettere la surrogazione”*.

A tale principio la Cassazione perviene dopo aver distinto l’ipotesi in cui le prestazioni pagate dall’Inail variano in aumento perché la legge ne abbia mutato l’importo (rivalutazione della rendita) da quella in cui l’assistito si aggrava (revisione della rendita).

Correttamente la Cassazione afferma che nel primo caso, in cui restano immutate le condizioni di salute della vittima e la rendita aumenta per scelta del legislatore, *“è consentito all’Inail modificare la domanda anche in grado di appello. In questo caso, infatti, non vi sono ulteriori accertamenti in fatto da compiere, e l’incremento della rendita deve anzi presumersi noto al giudice in virtù del principio jura novit curia”*.

Nella seconda ipotesi, quella in cui *“la rendita aumenta perché l’assistito si aggrava, viene visitato dall’Istituto e gli viene accordata una rendita superiore”*, la Cassazione afferma che *“tutte queste circostanze sono fatti nuovi, e possono essere dedotti nel processo solo se la tempestiva deduzione di essi fu incolpevole e previa istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.”*.

Premesso che nel caso di aggravamento sopravvenuto alla sentenza di primo grado si ritiene opinabile la necessità di presentazione di un’istanza di rimessione in termini, essendo sufficiente assolvere ad un onere di allegazione e prova dell’aggravamento successivo alla pubblicazione della sentenza di primo grado, considerato che *“la vittima di lesioni personali può domandare nel giudizio di appello, senza violare il divieto di ius novorum previsto dall’art. 345 c.p.c., sia il risarcimento dei danni derivanti dalle lesioni, ma manifestatisi dopo la sentenza di primo grado, sia il risarcimento dei danni la cui esistenza, pur precedente alla sentenza impugnata, non poteva essere rilevata con l’uso dell’ordinaria diligenza”* (Cass. 31/03/2008, n.8292), la Cassazione non dubita della legittimità della pretesa dell’Istituto di recuperare il maggior importo derivato dall’aggravamento dei postumi, ma la subordina ad una serie di circostanze:

- a) *“che la maggior rendita fu corrisposta per un oggettivo aggravamento della vittima, e non per un ripensamento dell’Istituto;*
- b) *che il danno civilistico aggiuntivo patito dalla vittima per effetto dell’aggravamento fosse pari o superiore alla rendita aggiuntiva pagata dall’Inail,*
- c) *che la domanda ulteriore di surrogazione fosse contenuta nei limiti dell’incremento della rendita”*.

La Cassazione, invece, mette in discussione il recupero dell'Istituto della maggior somma erogata all'infortunato per rivalutazione della rendita, operata in appello, qualora il responsabile civile abbia dato esecuzione alla sentenza di primo grado ripartendo il danno civilistico tra l'Istituto e il danneggiato, laddove afferma che l'assicuratore del responsabile civile ha pagato all'infortunato, in esecuzione della sentenza di primo grado, il danno da questi originariamente patito per come liquidato dal giudice, e non l'aggravamento sopravvenuto nel giudizio di appello. Dunque, ha pagato un soggetto che era effettivamente creditore del risarcimento, e per la somma pagata si è liberato della propria obbligazione.

Dunque, è opportuno chiarire se l'aumento è derivato da un aggravamento dei postumi oppure dalla semplice variazione scaturita dalla rivalutazione della rendita. Nel primo caso gli oneri di allegazione e prova riguarderanno l'aggravamento dei postumi, anche in ambito civilistico, al fine di aumentare il limite esterno alla rivalsa dell'Istituto, rappresentato dal risarcimento del danno civilistico; nella seconda ipotesi, oltre a specificare che si tratta di aumento derivato dalla rivalutazione della rendita a parità di postumi permanenti, accompagnato dalla produzione dell'indispensabile attestato di costo a firma del direttore di sede, è necessario sollecitare al giudice di appello una nuova e diversa ripartizione del risarcimento del danno, liquidato in primo grado; cosicché a fronte di un aumento della pretesa dell'Istituto deve corrispondere una diminuzione di quanto liquidato in primo grado in favore della vittima, considerato che la condanna del responsabile civile oltre il risarcimento liquidato in ambito civilistico difficilmente troverà ancora conferma dopo questa pronuncia.

2) Sull'intervento dell'Inail nel giudizio iniziato dal lavoratore infortunato

Con riferimento all'esperibilità delle azioni di rivalsa mediante lo strumento processuale dell'intervento volontario ex art. 105 c.p.c. nella causa risarcitoria iniziata dal lavoratore infortunato (o dai suoi eredi), la giurisprudenza di legittimità ha elaborato un orientamento favorevole all'Istituto escludendo che l'intervento effettuato dopo la maturazione delle preclusioni sul piano istruttorio, ai sensi dell'art. 268, comma 2, c.p.c., seppure ammissibile, possa comportare il rigetto della domanda per infondatezza.

Più in particolare, a partire dal 2018, la Suprema Corte, smentendo il precedente orientamento che, pur ritenendo ammissibile l'intervento dell'Istituto sino all'udienza di precisazione delle conclusioni, respingeva l'azione di surrogazione per infondatezza, se la fase istruttoria fosse risultata chiusa, ritenendo tardiva la produzione documentale allegato all'atto di intervento (Cass. civ. n. 15787 del 2005), ha chiarito che *“la documentazione che comprova l'avvenuta erogazione delle prestazioni economiche, di cui l'Istituto chiede il rimborso, opera sul piano assertivo*

(e non istruttorio), in quanto l'Istituto, con la produzione di detta documentazione, prova la sua surrogazione processuale, che costituisce la ragione della sua stessa presenza in giudizio" (Cass. civ., 2 marzo 2018 n. 4934), considerato che "la formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile, sicché la preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c. non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non opera il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento "fino all'udienza di precisazione delle conclusioni", configurandosi solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie (Cass. civ., 27 settembre 2018, n. 23176).

Il presupposto da cui muove tale linea interpretativa è quello che "il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo ma parte, essendo titolare della res litigiosa che costituisce l'oggetto dell'accertamento giurisdizionale in corso (proprietà, diritto reale limitato, diritto di credito). Il suo intervento nel processo, regolato dall'art. 111 c.p.c., non ha, pertanto alcun rapporto con le fattispecie disciplinate dall'art. 105 stesso codice, e la sua reprimibilità, in grado di appello, al di fuori dei limiti rigorosi di cui all'art. 344 c.p.c., trova giustificazione nella situazione particolare dell'interveniente" (Cass., 8 giugno 1983, n. 3931; Cass., 27 marzo 1990, n. 2459; Cass., 6 novembre 1991, n. 11833; Cass., 12 marzo 1999, n. 2200; Cass., 29 dicembre 2011, n. 29766).

Tale orientamento giurisprudenziale, però, non ha trovato applicazione in due casi relativi alle azioni di surrogazione proposte dall'Inps: si tratta di due ordinanze con cui la Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi con cui il predetto Istituto aveva impugnato la decisione della Corte territoriale che, dopo aver ritenuto tempestivo, rectius ammissibile, l'intervento volontario autonomo nella causa risarcitoria introdotta nei confronti dei responsabili civili, per ottenere il rimborso dell'indennità erogata per il periodo di assenza dal lavoro in conseguenza di un sinistro stradale occorso ad un proprio assistito, ha respinto, poi, l'azione di surrogazione per infondatezza, ritenendo tardiva la produzione documentale allegata all'atto di intervento, essendo risultata conclusa la fase istruttoria (Cass. civ., III sez., 24 maggio 2023, n. 14398 e Cass. civ., sez. III, 23 dicembre 2025 n. 33832).

In realtà, la motivazione addotta dalla Suprema Corte con la sopracitata ordinanza del 2023 per confutare l'argomento della violazione del principio indennitario, dedotto dall'Istituto al fine di contrastare la tesi dell'operatività della preclusione sul piano istruttorio, ai sensi dell'art. 268, comma 2, c.p.c. - secondo cui "nel caso di specie nessun "indebito arricchimento" della vittima avrebbe potuto verificarsi" poiché "è lo stesso giudice di merito a dare conto del fatto che l'Inps aveva esercitato la surrogazione per "l'indennità di malattia" (e cioè lo stipendio non pagato dal datore di lavoro durante l'invalidità temporanea), e che il danneggiato non aveva domandato il risarcimento di alcun danno patrimoniale da lucro cessante" - ha trovato una recente smentita.

CORTE DI CASSAZIONE - III SEZIONE CIVILE **11 FEBBRAIO 2025 n. 3503**

Azione surrogazione Inail - Intervento volontario nel giudizio iniziato dal lavoratore infortunato per ottenere il risarcimento del danno differenziale - Cause dipendenti inscindibili - Ammissibilità.

Con la pronuncia in esame la Corte di cassazione respinge il ricorso del responsabile civile che si doleva della mancata declaratoria di inammissibilità dell'atto di intervento dell'Inail, nonostante che il danneggiato avesse agito per ottenere il risarcimento del solo danno differenziale, *“che non è relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo, ciò in virtù di quanto deciso dalla Corte di cassazione con la pronuncia Sez. L n. 1175/2011 emessa proprio in materia di danno differenziale, sia perché il diritto fatto valere dall'Istituto è un diritto proprio e non relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo”*.

La Cassazione evidenzia come la giurisprudenza di legittimità risulti consolidata, laddove afferma che *“sul nesso di interdipendenza logica tra la causa principale concernente l'affermazione di responsabilità e la condanna al risarcimento del danno - rapporto processuale instaurato tra il danneggiato ed il terzo responsabile - e quella dipendente di garanzia, avente ad oggetto il rapporto assicurativo - tra il danneggiato assicurato ed il proprio assicuratore -; difatti, causa principale e causa dipendente risultano avere come presupposto il medesimo titolo individuato nel fatto generatore del danno, potendo dunque essere considerate cause dipendenti inscindibili (cfr. Cass. Sez. U, 4/12/2015 n. 24707, Cass. Sez. L, 20/01/2016 n. 986, Cass. Sez. U, 22/05/2018 n. 12566, Cass. Sez. 3, 2/08/1991 n. 8509, quest'ultimo arresto, proprio in tema di intervento dell'Inail per il recupero delle somme anticipate al danneggiato o della rendita costituita in suo favore)”*.

CORTE CASSAZIONE - III SEZIONE CIVILE **16 SETTEMBRE 2025 n. 25418**

Assicurazione sociale - Surrogazione legale dell'assicuratore - Intervento in causa - Applicabilità della disciplina di cui all'art. 105 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Causa di risarcimento promossa dal danneggiato e causa dell'assicuratore che agisce in surroga - Rapporto di dipendenza di ordine sostanziale - Litisconsorzio processuale - Sussistenza - Fase di impugnazione - Estensione - Fondamento.

Con questa decisione la Cassazione ha ribadito che *“l'intervento dell'assicuratore sociale, nello specifico dell'Inail, non sconta le preclusioni processuali, individuate dalla disciplina di cui all'art. 105 c.p.c.”*, potendo intervenire pure nel giudizio

di appello, confermando il principio di diritto secondo cui *“tra la causa per risarcimento del danno promossa dall'assicurato nei confronti dell'autore dell'illecito e quella dell'assicuratore che, intervenuto volontariamente nel giudizio, dichiara di aver risarcito il danneggiato e di volersi surrogare nei suoi diritti verso il responsabile del danno ai sensi dell'art. 1916 c.c., sussiste un rapporto di dipendenza di ordine sostanziale che implica un litisconsorzio cosiddetto processuale, la cui efficacia - qualora l'assicurato non sia stato estromesso dal giudizio - si estende anche alla fase di impugnazione, giacché la pretesa dell'attore costituisce il precedente logico e necessario della pronuncia sulla pretesa dell'assicuratore”*.

3) Effetti del giudicato penale nel processo civile

Sul piano generale il codice di rito penale disciplina gli effetti della sentenza penale sul processo civile agli articoli 651 - 654 c.p.

In particolare, la decisione di condanna generica al risarcimento resa dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno-evento (ossia la lesione del bene-interesse protetto dall'ordinamento) e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto reato - ossia del fatto già reato, in quanto apprezzabile, dallo stesso giudice penale, soltanto nella sua proiezione di illecito civile, quale fatto determinativo di un danno ingiusto (Corte cost. n. 182 del 2021), ma non anche quello del danno-conseguenza (art. 1223 c.c., richiamato anche dall'art. 2056 c.c.), per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli. Entro tali limiti, detta condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sull'azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dai fatti accertati in sede penale, ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisoriale (nella specie, comunque pronunciata), che il giudice non abbia formalmente dichiarato di escludere nella propria decisione (così, in particolare, Cass. n. 4318/2019).

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO 26 MARZO 2025 n. 8063

Cosa giudicata in materia penale - Sentenza di condanna generica al risarcimento del danno - Efficacia di giudicato nel processo civile per risarcimento del danno - Configurabilità - Nuova valutazione sull'*an* da parte del giudice civile - Preclusione - Accertamento sussistenza conseguenze pregiudizievoli - Ammissibilità.

“A fronte del passaggio in giudicato della statuizione con la quale il giudice penale ha condannato l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno conseguente al reato, è preclusa al giudice civile la possibilità di rimettere in discussione il titolo alla base dell'accertamento della responsabilità, essendogli consentito procedere alla sola verifica dell'esistenza del nesso causale e dell'entità del pregiudizio. In particolare, la pronuncia che accogliendo le domande delle parti civili dispone la condanna generica al risarcimento danni, pur se adottata nelle forme del processo penale, implica sempre l'accertamento della responsabilità civile dell'imputato (e del responsabile civile), e costituisce autonomo capo della sentenza penale suscettibile di passaggio in giudicato ove non specificamente impugnato dai soggetti legittimati ai sensi degli artt. 574, 575 e 576 cod. proc. pen., con la conseguenza che, una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del “quantum”, procedere ad una nuova valutazione nell'an ella responsabilità civile, potendo invece tale giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto (potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso derivazione causale previsto dall'art. 1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegare dai danneggiati”.

CORTE CASSAZIONE - III SEZIONE CIVILE

16 SETTEMBRE 2025 n. 25418

Danni - Cosa giudicata penale - Autorità nel giudizio civile di danno - Azione penale su fatto reato di danno - Condanna generica contenuta nella sentenza penale - Giudicato nell'azione civile - Limiti - Accertamento del danno evento e del nesso causale con il fatto di reato - Sussistenza - Accertamento del danno conseguenza - Esclusione.

La Suprema Corte ha respinto il primo motivo dell'appello incidentale con cui i responsabili civili si erano doluti che il giudice del gravame avesse ritenuto provato il fatto produttivo dell'evento dannoso esclusivamente sulla base della sentenza penale con cui era stata disposta la condanna ai soli effetti civili, essendo intervenuta la prescrizione del reato ex art. 590 c.p., sulla base del seguente principio di diritto: *“la sentenza di condanna generica al risarcimento, pronunciata in sede penale in relazione a un reato di danno, ha effetti di giudicato nel giudizio civile risarcitorio, limitatamente all'accertamento, in essa implicitamente contenuto, del danno-evento (ossia la lesione del bene-interesse protetto dall'ordinamento) e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto reato, ma non in relazione al danno-conseguenza, per il quale è necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli”.*

4) *Sulla sospensione del giudizio civile iniziato con l'azione di regresso*

La sospensione necessaria per pregiudizialità penale rispetto alle azioni civili non di danno è circoscritta alle sole ipotesi in cui la parte interessata si sia costituita parte civile ed abbia agito contestualmente; altrimenti il processo civile deve seguire il suo corso non essendo opponibile al soggetto rimasto estraneo al giudizio penale l'eventuale sentenza penale irrevocabile di assoluzione.

La Suprema Corte ha annullato le ordinanze di sospensione dei giudizi civili promossi con l'azione di cui agli artt. 10 ed 11 del T.U. n. 1124/65, adottate sulla base dell'erroneo presupposto della sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio civile e quello penale in cui l'Istituto non si era costituito parte civile, ribadendo che *“in materia di rapporto tra giudizio civile e processo penale, il primo può essere sospeso, in base a quanto dispongono l'art. 295 c.p.c., art. 654 c.p.p. e art. 211 disp. att. c.p.p., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato, oggetto dell'imputazione penale, una norma di diritto sostanziale ricollegghi un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza, che sia per essere pronunciata nel processo penale, possa esplicare, nel caso concreto, efficacia di giudicato nel processo civile. Pertanto, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale”* (Cass. civ., sez. VI, 25 maggio 2016 n. 10889; in senso conforme Cass. 3881/2015; sulla necessità che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale cfr. Cass. 30 giugno 2023, n. 18553; Cas. 11 ottobre 2022, n. 29742; Cass. 1° giugno 2021, n. 15248). Ancora più recentemente la Suprema Corte, preso atto della introdotta facoltà dell'Inail di costituirsi parte civile nel processo penale pendente contro il datore di lavoro per i medesimi fatti, ha accolto un regolamento di competenza dell'Istituto, ritenendo che ove pure si possa considerare equiparabile l'azione di regresso a quella risarcitoria ai fini dell'esercizio nel processo penale, la disciplina del rapporto tra azione civile e processo penale deve rinvenirsi nell'art. 75 c.p.p., comma 3, in base al quale *“se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge”*, rappresentando l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale, il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s'ispirano i rapporti tra i due processi, *“con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell'obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti. La sospensione necessaria del giudizio civile è pertanto limitata all'ipotesi in cui*

l'azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, o dopo la sentenza penale di primo grado, atteso che esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile (...)" (Cass. n. 17848 del 2020 con i richiami ivi effettuati), ulteriormente precisandosi che *"l'art. 75, comma 3, deve essere interpretato restrittivamente (...)"* (così in motivazione, Cass. n. 31919 del 2022, p. 12) (Cass. civ., sez. VI, 24 marzo 2023, n. 8528; in senso conforme Cass. civ., sez. VI, 26 agosto 2020, n. 17848).

Nel solco dell'orientamento secondo cui *"in tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, i casi di sospensione necessaria previsti dall'art. 75 c.p.p., comma 3, che rispondono a finalità diverse da quella di preservare l'uniformità dei giudicati, e richiedono che la sentenza che definisca il processo penale influente sia destinata a produrre in quello civile il vincolo rispettivamente previsto dagli artt. 651, 651 bis, 652 e 654 c.p.p., vanno interpretati restrittivamente, di modo che la sospensione non si applica qualora il danneggiato proponga azione di danno nei confronti del danneggiante e dell'impresa assicuratrice della responsabilità civile dopo la pronuncia di primo grado nel processo penale nel quale il danneggiante sia imputato"* (Cass., SS.UU., 21 maggio 2019, n. 13661), la Suprema Corte, in accoglimento del regolamento di competenza proposto dall'Istituto, ha annullato l'ordinanza di sospensione del giudizio civile iniziato con l'azione di regresso.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO

1° APRILE 2025 n. 8666

Infortunio sul lavoro - Responsabilità del datore di lavoro - Giudizio penale nei confronti del legale rappresentante della società datrice di lavoro - Pendenza - Azione di regresso - Nei confronti della società datrice di lavoro - Art. 75, comma 3, cpp - Sospensione del giudizio - Rischio di conflitto di giudicati - Esclusione - Regolamento di competenza - Accoglimento.

La Corte di cassazione accoglie il regolamento di competenza proposto dall'Istituto avverso l'ordinanza di sospensione del giudizio civile iniziato con l'azione di regresso. La Cassazione conferma che il giudizio civile iniziato dall'Istituto possa sospendersi solo nelle ipotesi di cui all'art. 75, co. 3, c.p.p., interpretate restrittivamente, nel senso che *"esse rappresentano una deroga alla regola generale che resta quella della separazione dei giudizi e dell'autonoma prosecuzione di ciascuno di essi. La natura derogatoria della disposizione ne impone, pertanto, una ricostruzione rigorosa, in virtù della quale occorre che tra i due giudizi (penale e civile) vi sia identità, oltre che di oggetto, anche di soggetti, alla stregua dei comuni canoni di identificazione delle azioni (con richiamo anche a Cass., sez. un., 18 marzo 2010, n. 6538)"*.

La Suprema Corte ha ritenuto sufficiente, per escludere un'ipotesi di sospensione, la non coincidenza dei soggetti (imputato/conventa nel giudizio di regresso).

Infine, la Cassazione esclude la legittimità dell'ordinanza, seppure rientrante in un'ipotesi di sospensione facoltativa, sindacabile nel giudizio di legittimità sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio (cfr. tra le altre Cass. n. 14146 del 2020).

5) Sull'impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 334 cpc

Il presupposto di ammissibilità della impugnazione incidentale tardiva è che l'impugnazione principale sia idonea a rimettere in discussione l'assetto di interessi definito dalla sentenza impugnata per la parte ricorrente in via incidentale e, dunque, che l'interesse ad impugnare sorga dalla impugnazione principale e non sia già sorto dalla sentenza impugnata.

Tale principio è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale è ferma nel ritenere che è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione (Cass. civ., sez. III, 14 novembre 2024, n. 29448; in senso conforme, cfr., altresì Cass. 30 ottobre 2024 n. 2808).

Corrisponde, infatti, a *jus receptum*, il principio che *“l'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale, trattandosi di una impugnazione che non dipende da quella avversa, nel senso che l'interesse ad impugnare non nasce dalla impugnazione altrui, non potendo consentirsi di recuperare, mediante impugnazione tardiva, la possibilità di effettuare una impugnazione il cui interesse era già presente dal momento della pubblicazione della sentenza”* (Cass. civ., sez. III, 21 ottobre 2022, n. 31135).

Tale orientamento non ha trovato smentita neanche dopo il recente intervento delle Sezioni Unite, le quali, chiamate nuovamente a dirimere il contrasto insorto tra i divergenti orientamenti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità successivamente al noto arresto n. 24627 del 2007, hanno affermato che *“l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva”* (Cass., sez. un. 28 marzo 2024 n. 8486), in quanto i principi di diritto elaborati dal Supremo Consesso nella sua massima composizione e dalla giurisprudenza successiva (Cass. 29 maggio 2024 n. 15100 e Cass. civ., sez. III, 21 ottobre 2022, n. 31135) sono relativi all'interesse all'impugnazione vantato da un coobbligato in solido, sorto a seguito dell'impugnazione proposta da un altro coobbligato in solido che mette in discussione l'assetto generale delineato dal complessivo risultato del precedente giudizio.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO 14 APRILE 2025 n. 9686

Impugnazioni civili - Impugnazione incidentale tardiva - Oggetto - Capo autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale - Preeesistenza dell'interesse all'altrui impugnazione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

Impugnazione - Impugnazione incidentale tardiva - Ammissibilità - Presupposti.

Impugnazioni civili - Incidentali - Tardive - Cause scindibili - Impugnazione rivolta contro una sola delle controparti - Impugnazione incidentale tardiva della parte non destinataria della impugnazione principale - Esclusione - Fondamento.

La Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dall'Inail, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata per avere il giudice del gravame dichiarato ammissibile l'appello incidentale tardivo, proposto dalla società datrice di lavoro e dalla compagnia assicuratrice della medesima, notificato quando ormai era trascorso il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., riformando il capo della sentenza di primo grado relativo alla regolazione delle spese di lite, sulla base del principio secondo cui *"è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione"* ciò in quanto *"presupposto di ammissibilità della impugnazione incidentale tardiva è che l'impugnazione principale sia idonea a rimettere in discussione l'assetto di interessi definito dalla sentenza impugnata per la parte ricorrente in via incidentale e, dunque, che l'interesse ad impugnare sorga dalla impugnazione principale e non sia già sorto dalla sentenza impugnata"*.

Tale principio, chiarisce la Suprema Corte, non si pone in contrasto né con le pronuncia resa dalle Sezioni unite, secondo cui *"l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva"* (Cass., sez. un., 28 marzo 2024, n. 8486) né con le altre successive secondo cui *"l'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dal-*

la pronuncia impugnata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva sull'an della responsabilità conseguente un sinistro stradale commesso da veicolo ignoto, pur se l'impugnazione principale investiva unicamente il quantum debeatur)" (Cass. 29 maggio 2024, n. 15100) e ciò in quanto in quelle fattispecie si trattava di casi di impugnative principali e tardive relative al medesimo rapporto processuale ovvero di rapporti processuali riguardanti coobbligati e comunque ipotesi in cui l'impugnazione principale era idonea a rimettere in discussione l'assetto di interessi incidente sull'impugnante in via incidentale.

6) Sulla estensione della domanda al terzo chiamato

Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nella materia della responsabilità civile l'automaticità dell'estensione della domanda al terzo chiamato in causa si determina non solo nei casi in cui il convenuto indichi nel terzo il solo e unico responsabile del danno (Cass., sez. I, 8 marzo 2018, n. 5580; Cass., sez. II, 11 settembre 2018, n. 22050), ma anche nei casi in cui il convenuto individui nel terzo un coresponsabile del medesimo fatto dannoso, considerato che la solidarietà passiva nel debito risarcitorio non sia affatto esclusa dalla diversità dei titoli dei diversi debitori solidali (Cass. civ., sez. un., 27 aprile 2022, n. 13143).

Nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di coresponsabile dell'evento dannoso, la domanda risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell'oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio (Cass. 5057/2010).

CORTE CASSAZIONE - III SEZIONE CIVILE 2 LUGLIO 2025 n. 17995

Infortunio sul lavoro - Condotte colpose di soggetti diversi - Terzo coresponsabile chiamato dal convenuto - Automatica estensione della originaria domanda attorea - Configurabilità - Fondamento - Limiti - Fattispecie.

Responsabilità civile - Solidarietà - Responsabilità solidale ex art. 2055, comma 1, c.c. - Imputabilità del fatto dannoso a più soggetti - Necessità - Autonomia delle condotte e dei titoli di responsabilità - Ininfluenza - Fondamento - Accertamento del nesso di causalità - Criteri.

“In tema di responsabilità civile, nell’ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell’evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un’espressa dichiarazione in tal senso dell’attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell’evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l’oggetto del giudizio; un’esplicita domanda dell’attore è, invece, necessaria quando la chiamata del terzo si fondi sulla deduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall’attore nei confronti del convenuto”.

Pertanto, chiarisce la Suprema Corte, *“l’automaticità dell’estensione della domanda al terzo chiamato in causa si determina, non solo nei casi in cui il convenuto indichi nel terzo il solo e unico responsabile del danno, ma anche nei casi in cui il convenuto individui nel terzo un corresponsabile del medesimo fatto dannoso”, dovendosi rammentare che “la solidarietà passiva nel debito risarcitorio non sia affatto esclusa dalla diversità dei titoli (contrattuale ed extracontrattuale) dei diversi debitori solidali”.*